

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi Massimo Moser

Andrea Tinti Michael Schieder

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

## Circolare

numero:	01i
del:	2023-01-12
autore:	Andrea Tinti

A tutti i clienti interessati

### Bonus pubblicità: entro il 9.02.2023 l'invio della dichiarazione sostitutiva per il 2022

Come noto<sup>1</sup> era stato previsto anche per il 2022 il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisione. La "prenotazione" in via telematica<sup>2</sup> del bonus doveva essere effettuata entro il 31 marzo 2022.

Sul sito del Dipartimento del Governo per l'informazione e l'editoria è stato pubblicato l'elenco dei soggetti che hanno **richiesto** il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2022<sup>3</sup> e l'importo teoricamente fruibile in base alle percentuali provvisorie di riparto<sup>4</sup>.

Ricordiamo con la presente circolare che per poter fruire del bonus pubblicità 2022 è ulteriormente necessario inviare telematicamente entro il **9 febbraio 2023** la "**dichiarazione sostitutiva**" relativa agli investimenti **effettivamente realizzati**, per confermare la prenotazione.

Ricordiamo inoltre che l'ammontare del credito **effettivamente fruibile** è definito con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (prevedibilmente l'elenco sarà pubblicato nel mese di aprile 2023).

### 1 Termine per l'invio della "dichiarazione sostitutiva" : 9.02.2023

I soggetti che hanno effettuato la "prenotazione" del bonus devono presentare dal 9 gennaio 2023 al **9 febbraio 2023**<sup>5</sup> con una **procedura web** fornita dall'Agenzia delle Entrate la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"<sup>6</sup>, contenente i dati degli investimenti pubblicitari realmente effettuati nel corso del 2022 e la dichiarazione che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa **In assenza di conferma, si decade dal beneficio.**

1 Vedasi l'ultima nostra circolare n. 22/2022 in merito

2 "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"

3 <https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/credito-d-imposta-sugli-investimenti-pubblicitari-per-l-anno-2022-elenco-dei-richiedenti/>

4 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90

5 Il termine originario del 31 gennaio è stato spostato al 9 febbraio 2023 con comunicazione del Ministero del 21 dicembre 2022

6 Vedasi il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Come+fruire+del+credito?page=schedeagevolazioni>

## 1.1 Natura dell'attestazione delle spese

L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata<sup>7</sup>:

- dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità<sup>8</sup>;
- ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

Tale attestazione<sup>9</sup>

- riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese e che le stesse soddisfano i requisiti<sup>10</sup>;
- deve essere prodotta solo in relazione alla "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce un presupposto.

## 2 Informazioni di carattere generale sul credito d'imposta

### 2.1 Ammontare effettivamente spettante

Il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l'istanza pre-notativa, nel caso in cui l'ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l'ammontare delle risorse stanziare per la relativa copertura finanziaria. In tal caso è prevista la ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

### 2.2 Utilizzo in compensazione

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria<sup>11</sup>, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso<sup>12</sup>.

A decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante, il bonus fiscale potrà essere utilizzato in compensazione mediante il **modello F24**<sup>13</sup>, presentato solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (fisconline-Entratel), con il codice tributo "6900"<sup>14</sup> (anno di riferimento: anno in cui il contributo è stato concesso).

### 2.3 Trattamento fiscale

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d'imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP<sup>15</sup>.

### 2.4 Cumulabilità e *de minimis*

L'agevolazione spetta nel rispetto del *regime de minimis*<sup>16</sup>.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

7 ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

8 di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97

9 Vedasi anche le FAQ sul sito: <https://informazioneeditoria.gov.it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

10 di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all'articolo di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017

11 Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

12 DPCM 90/18; in futuro il bonus sarà finanziato mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

13 art. 17 del DLgs. 241/97

14 ris. Agenzia delle Entrate 41/2019

15 FAQ 23.10.2019

16 art. 1 co. 762 della L. 145/2018 e DPCM 11.4.2019

### 3 Invio della documentazione allo Studio per la predisposizione ed invio della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2022 – termine 20.01.2023

Al fine di poter predisporre ed inviare nei termini di legge la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2022, preghiamo i nostri Clienti, per i quali abbiamo già effettuato la prenotazione del bonus pubblicità di inviarci **entro il 20.01.2023** copia di tutte le fatture relative agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022 agevolabili.

### 4 Pro-memoria per il Bonus pubblicità per investimenti del 2023

#### 4.1 Scadenze

Cogliamo l’occasione per ricordare che la **prenotazione** del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari previsti per il 2023 dovrà essere presentata nel periodo dal 01.03.2023 al **31.03.2023**. Successivamente, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2023 dovrà essere presentata nel periodo dal 01.01.2024 al 31.01.2024.

#### 4.2 Misura dal 2023

Dal 2023, il credito d’imposta spetta nella misura unica del 75% del valore **incrementale** degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla **stampa** quotidiana e periodica, anche *on line*<sup>17</sup>.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

